

REGOLAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE MIELE

(Approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci nella seduta del 25 giugno 2024)

Il seguente Regolamento, elaborato ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Osservatorio Nazionale Miele. Esso discende dallo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e lo integra. Nel seguito di questo Regolamento verrà usata la dicitura "Osservatorio" per intendere l'Osservatorio Nazionale Miele.

Capo I

I soci

Art. 1 - Domanda di iscrizione del nuovo socio

1. Il legale rappresentante dell'Associazione/Ente aspirante socio è tenuto a compilare la domanda utilizzando lo schema messo a disposizione dall'Osservatorio, a cui andranno allegati i seguenti documenti previsti dall'art. 4 dello Statuto:

- copia dello statuto dell'aspirante socio;
- copia della delibera di adesione adottata dal competente organismo dell'organizzazione o ente;

inoltre, come previsto dall'art.3 dello Statuto, al fine di potere valutare i requisiti minimi di rappresentatività in termini di numero di soci effettivi, le associazioni apistiche dovranno allegare:

- copia dell'ultimo bilancio approvato;
- una dichiarazione relativa al numero totale dei soci in regola con il pagamento annuale della quota associativa;
- una dichiarazione relativa al numero dei soci con partita IVA iscritti in BDN e il numero degli alveari rappresentati;
- una dichiarazione relativa alla percentuale degli alveari rappresentati rispetto al totale regionale (solo per le associazioni apistiche rappresentative a livello regionale)
- una dichiarazione relativa al volume di prodotto conferito dai soci per ciascuno degli ultimi tre anni antecedenti alla domanda e il numero delle regioni in cui si è operativi (solo per le organizzazioni di produttori apistici (OP)
- una dichiarazione relativa alla percentuale degli alveari rappresentati rispetto al totale nazionale e il numero delle regioni in cui si è operativi (solo per le organizzazioni apistiche di secondo grado rappresentative a livello nazionale).

2. La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Presidente dell'Osservatorio ed inviata tramite PEC.

3. Nel caso la domanda sia inoltrata da un'organizzazione apistica di primo grado (Associazione o Cooperativa) essa deve contare almeno 50 soci in possesso di partita IVA, regolarmente iscritti in BDN e rappresentare almeno 10.000 alveari.

I suddetti requisiti non sono necessari per le organizzazioni apistiche che rappresentano unicamente gli interessi di uno specifico settore dell'apicoltura (es. produttori di pappa reale, regine ecc.).

4. Nel caso la domanda sia inoltrata da un'organizzazione apistica di secondo grado rappresentativa a livello regionale, essa deve rappresentare almeno il 30% degli alveari della Regione interessata.

5. Nel caso che la domanda sia inoltrata da un'organizzazione apistica di secondo grado rappresentativa a livello nazionale:

a. per le organizzazioni di produttori apistici (OP) è necessario dimostrare di rappresentare un volume di prodotto conferito, in almeno un anno del triennio antecedente a quello della domanda, superiore a 1.000 tonnellate e di essere operative nel settore apistico in più di cinque regioni;

b. per le forme associate diverse dalle OP è necessario dimostrare di rappresentare almeno il 13% del patrimonio apistico nazionale, in termini di alveari regolarmente denunciati in BDN dai propri soci o dalle organizzazioni associate ed essere operative nel settore apistico in più di cinque regioni.

6. La rappresentatività delle forme associate di apicoltori è calcolata sulla base dei dati dei soli apicoltori associati risultanti dalle dichiarazioni in Anagrafe apistica dell'anno precedente a quello della domanda.

7. Il Presidente dell'Osservatorio, ricevuta la richiesta, la sottopone al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Consiglio, riscontrata la inesistenza di motivi ostativi, delibera sulla ammissione del richiedente al periodo di partecipazione sperimentale alle attività dell'Osservatorio previsto dall'art. 4 dello Statuto ai fini di valutare la successiva ammissione a socio. Il voto espresso dai singoli Consiglieri circa l'ammissione al periodo sperimentale non viene notificato né all'Assemblea, né al nuovo socio stesso. In caso di accettazione della richiesta di candidatura a socio, il Presidente comunica l'esito positivo al richiedente esclusivamente tramite PEC.

8. Qualora venisse sollevata da parte di un membro del Consiglio Direttivo una riserva di accettazione in merito alla richiesta, la domanda di iscrizione verrà discussa alla successiva riunione del Consiglio Direttivo. In caso di mancata accettazione, il Presidente provvederà a comunicare all'Associazione/Ente richiedente le motivazioni che lo hanno escluso, fatta salva la facoltà di proporre ricorso all'Assemblea degli associati a norma dell'articolo 4 dello Statuto. In ogni caso l'Associazione/Ente aspirante socio potrà richiedere nuovamente l'iscrizione qualora siano venute meno le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.

9. Il titolo di socio viene acquisito effettivamente al versamento della quota di iscrizione, alla quale seguirà l'immediato inserimento nel Registro dei Soci dell'Osservatorio.

10. Il socio è tenuto a comunicare eventuali variazioni dei dati dell'Associazione/Ente tramite comunicazione scritta inviata al Presidente dell'Osservatorio tramite PEC. L'Osservatorio provvederà ad aggiornare il Registro dei Soci.

Capo II Regolamento elettorale

Art. 2 - Procedura elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo (CD)

1. Possono partecipare alle operazioni di voto tutti coloro che risultano soci e sono in regola con il pagamento della quota associativa. L'Assemblea dei soci, a norma dell'articolo 6 dello Statuto, può essere convocata anche con modalità telematiche su piattaforme digitali. Il socio che si collega con tale modalità deve essere munito di videocamera in modo da poterne verificare l'identità.

Art. 3 - Nomina della Commissione Elettorale

1. L'Assemblea dei soci, nomina la Commissione Elettorale composta da 3 soci. I soci nominati eleggono nel loro seno un presidente. I soci nominati membri della Commissione Elettorale non potranno candidarsi alla carica di Consigliere.

Art. 4 - Decisione numero consiglieri

1. Il CD uscente avanza all'Assemblea una proposta sul numero di consiglieri che andranno a comporre il nuovo CD, conformemente a quanto previsto dall'Art. 7 dello Statuto. L'Assemblea discute la proposta e quindi il Presidente dell'Assemblea pone in votazione la proposta del CD e altre eventuali proposte, per alzata di mano a maggioranza.

Art. 5 - Presentazione delle candidature

1. Lo scopo del presente articolo è quello di favorire l'ottimale composizione del Consiglio, garantendo la trasparenza, la rappresentatività e la miglior professionalità dell'organo di gestione dell'Osservatorio.

2. I soci in regola con gli adempimenti associativi che intendono candidarsi presentano alla Commissione Elettorale, direttamente o tramite un altro associato, la propria candidatura. Possono candidare anche altri soci o anche non soci, in quanto personalità di spicco del panorama apistico e che abbiano comprovate esperienze e/o competenze tecnico/scientifiche utili al processo di crescita dell'Associazione stessa, previa verifica della loro disponibilità.

3. Viene compilato un cartello, posto nella sede assembleare in modo ben visibile, che riporta nome, cognome del candidato, attribuendo ad esso un numero progressivo che segue l'ordine di comunicazione al Presidente della Assemblea della candidatura.

4. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non rappresentanti di soci non dovrà comunque superare 1/4 del numero totale dei Consiglieri.

Art. 6 - Modalità di voto

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto e lo esercita nell'Assemblea dei Soci.

2. La votazione si svolge in forma segreta, su schede appositamente predisposte dalla Commissione Elettorale e siglate dal Presidente dell'Assemblea, ciascuna delle quali deve contenere i nomi dei candidati, consegnando una copia per ciascun socio presente alla votazione.

3. Nel caso in cui le candidature pervenute siano in numero inferiore o uguale al numero dei Consiglieri da eleggere indicato dall'Assemblea, fatto salvo il numero minimo di Consiglieri indicato dallo Statuto, verranno direttamente nominati Consiglieri dalla Assemblea tutti i Soci che hanno proposto la loro candidatura o che sono stati candidati.

4. Nel caso il numero di candidati sia superiore al numero di consiglieri eleggibili, l'Assemblea determina il numero di preferenze che può esprimere ogni avente diritto al voto.

5. Successivamente alla votazione la scheda votata dovrà essere opportunamente piegata in quattro parti in modo che il contenuto non sia visibile. Con chiamata individuale, il Presidente invita ciascun socio votante ad introdurre la sola scheda votata nell'urna appositamente predisposta.

6. Nel caso dei soci che non partecipano in presenza all'Assemblea, ma sono collegati da remoto, questi potranno votare utilizzando, se richiesta da almeno un ¼ dei soci con diritto

di voto almeno 5 giorni prima della riunione assembleare, e quindi attivata per l'occasione, una piattaforma dedicata ai voti online che garantisca l'identificazione dei votanti, segretezza e immodificabilità del voto.

Art. 7 – Operazioni di scrutinio

1. Al termine dello scadere delle votazioni la Commissione Elettorale procederà allo spoglio pubblico e al conteggio e quindi comunicherà l'esito all'Assemblea dei Soci, che lo ratificherà.
2. Risulteranno eletti i candidati che avranno raccolto più voti. In caso di parità tra due o più candidati, si procede a nuova votazione fra i candidati risultati a pari merito.
3. Il verbalizzante dell'Assemblea dei Soci redigerà un verbale completo di tutte le operazioni di voto, comprese le eventuali contestazioni e la proclamazione degli eletti.

Art. 8 - Elezione cariche del CD

1. Alla prima riunione, i Consiglieri eletti eleggono nel loro seno il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Nomina del Revisore legale dei conti

1. Su proposta del Consiglio Direttivo uscente, fatti salvi eventuali pronunciamenti dell'Assemblea, viene nominato il Revisore legale dei conti di cui all'art. 11 dello Statuto.

Art. 10 – Nomina del Collegio dei probiviri

1. L'Assemblea dei Soci nomina i tre membri del Collegio dei Probiviri scelti, anche fra non soci, tra persone che, per particolare autorità morale, sono investite dallo Statuto di poteri giudicanti e arbitrali in merito a controversie sorte tra i Soci, l'Associazione e organi della stessa, circa l'applicazione delle sanzioni, l'interpretazione dello Statuto, dei regolamenti, delle delibere sociali e concernenti comunque i rapporti sociali.
2. L'indicazione della rosa di soggetti eleggibili a membri del Collegio dei Probiviri, fatti salvi eventuali pronunciamenti dell'Assemblea, è demandata al Consiglio Direttivo uscente.

Capo III

Varie

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento può essere soggetto a periodiche revisioni, in base alle esigenze dell'Osservatorio, che, proposte dal Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea.
2. Il presente Regolamento è reso disponibile presso la sede dell'Osservatorio e pubblicato sul sito web istituzionale dell'Osservatorio.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto dell'Osservatorio.